

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 16 settembre 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici (n. 198)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che il regolamento (CE) n. 1223/2009 prevede all'articolo 37 che gli Stati membri stabiliscano le norme sanzionatorie – che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive – da applicare in caso di violazione del regolamento e che le notifichino alla Commissione europea entro l'11 luglio 2013 volte a garantire la tracciabilità e responsabilità nella catena di fornitura dei prodotti;

considerato che la legge di delegazione europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 96), prevede all'articolo 2 la consueta delega legislativa biennale per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative, mediante atti aventi forza di legge di competenza nazionale, per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della predetta legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

considerato che i decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative in attuazione di norme dell'Unione europea si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, in basi ai quali le sanzioni penali sono previste solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti e in questo caso violazioni che possano compromettere la salute e la sicurezza dei consumatori, mentre le sanzioni amministrative sono previste per le infrazioni che ledono o esponono a pericolo interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti;

considerato che la disciplina sanzionatoria di cui allo schema di decreto legislativo è diretta a sostituirsi a quella attualmente vigente, contenuta nella legge 11 ottobre 1986, n. 713, non più applicabile perché riferita alla direttiva 76/768/CEE ora abrogata;

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, che prevedono apposite sanzioni per ogni disposizione del regolamento in cui sono previsti obblighi a carico dei soggetti ivi indicati, specificando i casi in cui è prevista la sanzione penale a cagione della lesione o messa in pericolo del diritto alla salute dei consumatori;

Al Presidente
della 12^a Commissioni permanente
S E D E

considerato che le sanzioni previste, ai fini della efficacia di deterrenza, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, invitando il Governo alla individuazione degli strumenti e delle autorità incaricate a svolgere l'attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza del mercato come previsto dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1223/2009.

Nadia Ginetti